



regolamento comunale per la disciplina dei contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture tramite affidamento diretto, procedura negoziata e procedura aperta sotto soglia comunitaria

Riferimento atto deliberativo

SOMMARIO

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento e principi
Art. 2	Scopo
Art. 3	Osservanza dei contratti di lavoro
Art. 4	Pubblicità e trasparenza
PARTE II - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	
Art. 5	Valore stimato degli appalti
Art. 6	Determinazione a contrarre
Art. 7	Casi di esclusione della determinazione a contrarre
Art. 8	Funzioni e compiti del Responsabile unico del procedimento
PARTE III - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	
TITOLO I - Disposizioni generali	
Art. 9	Principi generali
Art. 10	Procedure di gara
Art. 11	Limiti di aggiudicazione e contraente uscente
Art. 12	Casi in cui non si applica la rotazione degli inviti e degli affidamenti
Art. 13	Unica offerta e Parità di offerte
TITOLO II - Procedure di affidamento dei contratti	
Capo I – Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €	
Art. 14	Mercato elettronico, piattaforme telematiche e centrali di committenza
CAPO II - Servizi e forniture di importo compreso tra 40.000 € e la Soglia Comunitaria nonché lavori di importo compreso tra 40.000 e 1.000.000 €	
Art. 15	Ambito oggettivo e affidamento diretto
CAPO III - Servizi e forniture di importo compreso tra la soglia per l'affidamento diretto e la Soglia Comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra la soglia di affidamento diretto ed 1.000.000 €	
Art. 16	Ambito oggettivo e affidamento mediante procedura negoziata

Art. 17	Indagine di mercato
Art. 18	Elenco di operatori economici
Art. 19	Lettere di invito

TITOLO III - SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 20	Svolgimento delle gare
Art. 21	Operazioni di gara in ragione del criterio del minor prezzo
Art. 22	Operazioni propedeutiche alla gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

PARTE IV - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E FINALI

Art. 23	Casi non previsti dal presente regolamento
Art. 24	Norme abrogate
Art. 25	Rinvio dinamico
Art. 26	Disposizioni transitorie e finali
Art. 27	Tutela dei dati personali
Art. 28	Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato normativo di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» e del D.Lgs. n. 50/2018 «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*» e successive modificazioni.
2. Con il presente regolamento viene disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale dell'Ente, per tutte le tipologie contrattuali consentite nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito definito "Codice dei contratti"), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (ove applicabile) nonché dalle linee guida applicative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a fini di regolazione.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti i contratti concernenti l'esecuzione di opere, di forniture o la prestazione di servizi mediante appalto ovvero concessione di valore inferiore alle soglie comunitarie.
4. Gli appalti vengono affidati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, non discriminazione e trasparenza e delle vigenti norme in materia di appalti e concessioni pubbliche.

Art. 2

Scopo

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento e in ossequio ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

Art. 3

Osservanza dei contratti di lavoro

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con l'Ente, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data del contratto – alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse. Questo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, l'Ente si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione attestata dalle autorità. Il contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.
5. Valgono, per gli appalti e le concessioni di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nazionali (ed eventualmente regionali) nonché quelle impartite al riguardo dal Ministero delle infrastrutture e, in subordine,

le indicazioni operative formulate dall'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (divenuta Anac) nell'ambito delle proprie funzioni consultive previste dalla legge.

Art. 4

Pubblicità e trasparenza

1. Il regime della pubblicità di tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti e concessioni pubbliche di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria (nonché dalla normativa regionale, ove vigente in materia) e in particolare, da quanto previsto dall'art. 29 del Codice dei Contratti.
2. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del Responsabile Unico del Procedimento, nonché gli ulteriori elementi prescritti dal Codice dei contratti e dall'eventuale ulteriore normativa avente attinenza con la contrattualistica pubblica.
3. A prescindere dalle disposizioni di cui ai precedenti punti, l'amministrazione procede alla pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l'indizione della gara.
4. È sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso ovvero bando di indizione di gara e dei relativi risultati sull'Albo pretorio comunale, sul sito di "*Amministrazione trasparente*" e ove previsto dal Codice dei contratti.
5. Per le alienazioni di beni mobili e le locazioni si fa riferimento all'art. 66 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 mentre per le alienazioni di beni immobili, si richiama il regolamento comunale per l'alienazione di beni immobili.
6. Trovano applicazione, inoltre, le disposizioni in materia di pubblicazione contenute negli artt. 71, 72, 73 del Codice dei contratti nonché quelle afferenti la disponibilità elettronica dei documenti di gara di cui all'art. 74 del Codice.

PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 5

Valore stimato degli appalti

1. Ai fini della determinazione della procedura di affidamento da adottare, si applica il valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale valore è comprensivo dell'importo dell'appalto, al netto dell'IVA, ivi comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi. Occorre altresì aggiungere il valore dell'eventuale "proroga" nelle more della nuova aggiudicazione e deve essere giustificato già dalla determinazione a contrattare.
2. In ragione del valore massimo stimato dell'appalto deve essere acquisito il CIG nonché calcolata la tassa di gara a carico della stazione appaltante nonché quella a carico degli operatori economici.
3. Il valore dell'appalto è invece costituito dall'importo dell'appalto, al netto dell'IVA, che viene posto a base di gara e che diviene oggetto di affidamento. In questo calcolo quindi non vanno inseriti eventuali opzioni, rinnovi e proroghe.
4. L'importo con riferimento al quale viene fatto l'impegno di spesa è quello dato dal valore dell'appalto, al netto dell'IVA, esclusi eventuali rinnovi e proroghe.

Art. 6

Determinazione a contrattare

1. La procedura di affidamento di un appalto è preceduta dall'adozione della determinazione a contrarre che, in relazione al combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 del Codice dei contratti, deve obbligatoriamente indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) la procedura per l'individuazione degli offerenti (art. 59 del Codice dei contratti);
 - d) il criterio per la scelta dell'offerta migliore (art. 95 del Codice dei contratti).
2. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il Responsabile del servizio interessato al contratto in qualità di responsabile del procedimento di spesa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ovvero, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia, dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

Art. 7

Casi di esclusione dalla determinazione a contrattare

1. Si può prescindere dall'adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:
 - a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
 - b) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità;
 - c) in presenza di listini prezzi, di oggetti reperibili nel mercato elettronico mediante acquisto in vetrina o, comunque, in tutti quei casi in cui non è necessario procedere ad indagine di mercato, per i quali è legittimo procedere con determinazione semplificata;
 - d) acquisti di importo inferiore a 5.000 €;
2. Tutto quanto sopra avviene sempre e comunque in conformità con la disciplina e/o le discipline specifiche dettate nello specifico dal Codice dei Contratti.

Art. 8

Funzioni e compiti del Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che cura le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Qualora la natura della prestazione lo richieda, è nominato un Direttore dei Lavori ovvero Direttore dell'esecuzione. Spettano al RUP tutte le funzioni e i compiti definiti dagli artt. 31 e 111, comma 2, del Codice dei contratti relativamente alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano attribuiti specificamente ad altri organi o soggetti.
2. Si rimanda alle Linee Guida Anac n. 3/2016 per una disamina specifica dei compiti rientranti nelle competenze del RUP in merito alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle gare pubbliche.
3. Al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni rese dall'appaltatore, il RUP congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione verifica l'esecuzione della prestazione contrattuale. Restano fermi i limiti relativi agli importi massimi e la tipologia di lavori, beni e servizi per i quali il RUP possa coincidere con la figura del progettista o con il Direttore dei lavori/Direttore di esecuzione del contratto.
4. Posto quanto stabilito dall'art. 31, comma 14, del Codice dei contratti, qualora l'Ente ricorra ad acquisti centralizzati e aggregati, la funzione di responsabile del procedimento viene svolta congiuntamente dal RUP nominato dal codesto Ente e dal RUP del modulo aggregativo, nel rispetto delle rispettive competenze.
5. Nel corso delle operazioni di gara, il RUP esegue le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, adotta i provvedimenti di esclusione, procede al soccorso istruttorio e, nel caso di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, si occupa della valutazione delle offerte economiche. Qualora l'affidamento avvenga mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione di Gara nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice. La valutazione di congruità delle offerte spetta al RUP.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la disciplina del Codice dei contratti in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e concessioni nonché le Linee Guida Anac pertinenti in materia.

PARTE III

PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 9

Principi generali

1. L'affidamento e l'esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture con le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 avvengono nel rispetto dei seguenti principi: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione (art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016), criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art. 34 del D.Lgs 50/2016) e prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse (art. 42 del D.Lgs. 50/2016).

Art. 10

Procedure di gara

1. In applicazione del disposto contenuto nell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'individuazione degli operatori economici a cui affidare un lavoro, servizio o fornitura al di sotto delle soglie comunitarie definite dall'art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, vengono utilizzate le seguenti procedure ad evidenza pubblica:
 - Affidamento diretto;
 - Procedura negoziata;
 - Procedura aperta.
2. Per lo svolgimento delle suddette procedure l'ente utilizza i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente. Sono fatte salve le disposizioni e le deroghe relative a singoli contratti previste dalla legge.

Art. 11

Limiti di aggiudicazione e contraente uscente

1. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente (rotazione dell'affidatario) e dell'operatore economico invitato e non affidatario (rotazione degli invitati) nel precedente affidamento. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, oltre che nella stessa fascia di importo. Il riferimento temporale del principio di rotazione, ai sensi delle linee guida ANAC n.4, è di 3 anni.
2. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione:
 - le categorie di opere per lavori ed i settori merceologici per servizi e forniture sono di volta in volta individuati fra quelli del vocabolario CPV, adottato dal Regolamento (CE) n. 213/2008, consultabile sul sito del SIMAP (sistema informativo per gli appalti pubblici) al link <https://simap.ted.europa.eu/it/web/simap/cpv>. Il CPV è un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti. Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive i lavori, le forniture e i servizi, oggetto del contratto. Il CPV viene indicato nel capitolato tecnico / Foglio Patti e condizioni

relativo alla procedura di scelta del contraente posta in essere dal Comune. Ai fini della applicazione del principio di rotazione vengono prese in considerazione le prime tre cifre del CPV.

3. La rotazione si applica con riferimento ad appalti appartenenti per importo alla medesima delle seguenti fasce di valore economico al medesimo CPV (con riferimento alle prime tre cifre dello stesso) in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia/categoria:
- per servizi e forniture:
 - a) fino a 5.000,00 euro;
 - b) da 5.001,00 euro fino a 20.000,00 euro;
 - c) da 20.001,00 euro fino a 39.999,00 euro;
 - d) da 40.000,00 euro fino a 75.000,00 euro;
 - e) da 75.001,00 euro fino a 209.000,00 euro;
 - per i servizi di progettazione:
 - a) fino a 5.000,00 euro;
 - b) da 5.001,00 euro a 10.000 euro;
 - c) da 10.001,00 euro a 20.000,00 euro;
 - d) da 20.001,00 euro a 40.000,00 euro;
 - e) oltre 40.001,00 €;
 - per lavori:
 - a) fino a 10.000,00 euro;
 - b) da 10.001,00 euro a 20.000,00 euro;
 - c) da 20.001,00 euro a 39.999,00 euro;
 - d) da 40.000,00 euro a 149.999,00 euro;
 - e) da 150.000,00 euro fino a 309.600,00 euro;
 - f) da 309.601,00 euro fino a 619.200,00 euro;
 - g) da 619.201,00 euro fino a 999.999,00 euro.
4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici.
5. Fermo restando il principio di rotazione da applicare sia negli inviti che nell'affidamento del contratto, la selezione del medesimo operatore o del contraente uscente richiede un'adeguata motivazione che può riguardare anche l'affidabilità, tempestività e professionalità nell'esecuzione della prestazione affidata, la riscontrata assenza di alternative oltre che il vantaggio economico. La riscontrata assenza di alternative nella scelta dell'operatore economico si considera situazione di carattere eccezionale.

Articolo 12

Casi in cui non si applica la rotazione degli inviti e degli affidamenti

1. Di norma, la rotazione non si applica agli inviti ed agli affidamenti riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti situazioni:
- Procedure ordinarie e/o sostanzialmente aperte al mercato: laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie (ex art. 59 Codice) o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
 - nei casi di lock-in: quando cioè non sia possibile cambiare fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente a fronte di elevati costi iniziali di investimento non recuperabili per effetto dei quali il cambio del fornitore determinerebbe la perdita degli stessi; alla presenza di processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale di un determinato servizio o prodotto, che andrebbero persi

in caso di cambio del fornitore.

2. In particolare, è prevista la possibilità di derogare al principio di rotazione per i gestionali informatici, software e programmi in cui il cambio del fornitore di un prodotto e/o servizio può comportare costi elevati, quali, a titolo esemplificativo:
 - a. i costi della migrazione di dati e/o documenti informatici;
 - b. i costi organizzativi, collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale;
 - nei casi di infungibilità come descritti dalle linee guida ANAC n.8;
 - nei casi ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016;
 - quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - a. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - b. la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
 - c. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
 - nei casi ex art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016;
 - nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate

Art. 13

Unica offerta e parità di offerte

1. L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, valida e tale circostanza sia stata menzionata nella richiesta di preventivo, lettera di invito o bando di gara.
2. In caso di offerte uguali, l'aggiudicatario viene scelto mediante sorteggio durante la seduta di gara nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e segretezza dell'identità degli operatori economici tra cui si effettua il sorteggio.

TITOLO II

Procedure di affidamento dei contratti

CAPO I

Affidamenti telematici di lavori, servizi e forniture

Art. 14

Mercato elettronico, piattaforme telematiche e centrali di committenza

1. L'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 è effettuata mediante strumenti elettronici, fatte salve le deroghe consentite dalla legge, quali:
 - a) il Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (Mepa) gestito da Consip s.p.a.;
 - b) altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali, da altre pubbliche amministrazioni o da centrali di committenza;
 - c) la piattaforma telematica messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza di riferimento o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento:

d) adesione a convenzioni Consip.

CAPO II

Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture

Art. 15

Ambito oggettivo e affidamento diretto

1. Per gli appalti di lavori, forniture e servizi (inclusi i servizi di progettazione) di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'affidamento diretto, si potrà procedere - a seguito di determinazione a contrarre o atto equivalente da parte del RUP, salvo i casi previsti dall'articolo 7, - all'affidamento diretto, adeguatamente motivato in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti.
2. Per i lavori è altresì possibile procedere tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del D.Lgs. n. 50/2016, previa individuazione dei lavori da parte del RUP.
3. Gli affidamenti diretti, fatte salve le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 7, sono di norma preceduti da indagine di mercato, svolta anche mediante richiesta di preventivi, volta ad appurare la congruità del prezzo e le condizioni del mercato. Le indagini di mercato, svolte con la forma dell'avviso di indagine di mercato di cui all'art. 17 o con la richiesta di preventivi, sono precedute dalla determinazione a contrattare e devono conformarsi ai principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e tutela della concorrenza. Nella determinazione a contrattare, nonché nell'avviso di indagine di mercato e nella richiesta di preventivi, devono essere stabiliti i fattori di negoziazione su cui si baserà la scelta dell'operatore aggiudicatario. Sul rispetto dei predetti criteri, il responsabile del servizio dovrà rendere conto nella determina di aggiudicazione.
4. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare verifiche, preventive ovvero successive alla stipula del contratto, in merito al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, mediante autocertificazione in applicazione del D.P.R. n. 445/2000, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti e più in dettaglio dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", come da ultime aggiornate.
5. Le prestazioni del contratto dei lavori devono essere eseguite di norma direttamente dall'appaltatore, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

CAPO III

Servizi e forniture di importo compreso tra la soglia per l'affidamento diretto e la Soglia Comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra la soglia di affidamento diretto ed 1.000.000 €

Art. 16

Ambito oggettivo e affidamento mediante procedura negoziata

1. Gli appalti per servizi (inclusi i servizi di progettazione) e forniture di importo compreso tra euro 40.000 (ovvero diverso importo stabilito dalla legislazione vigente) e la Soglia Comunitaria, nonché lavori di importo fino ad euro 150.000 e tra euro 150.000 ed euro 1.000.000 sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità di seguito specificate. Qualora l'oggetto e le caratteristiche dei servizi, forniture e lavori da affidare richiedano un confronto

concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del procedimento, procedere all'affidamento attraverso una procedura ristretta o aperta.

2. Per quanto non disposto nel presente Capo si rinvia alla vigente normativa applicabile e in particolare a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016, come da ultimo aggiornate.

Art. 17

Indagini di mercato¹

1. Ai fini di conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di gara, l'Ente espleta delle indagini di mercato con le modalità ritenute più convenienti a seconda della tipologia e della complessità dell'appalto, anche tramite la consultazione di strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza soggetti aggregatori. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. L'ente, di norma, adotta un Avviso di Indagine di mercato, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità e degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013, all'interno del quale sono specificati i seguenti elementi:
 - a) la stazione appaltante;
 - b) l'oggetto, il luogo di esecuzione e il valore dell'appalto;
 - c) il criterio di aggiudicazione;
 - d) i requisiti di partecipazione inerenti a: idoneità professionale, capacità economico/finanziaria, capacità tecniche professionali;
 - e) il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati;
 - f) le modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse alle indagini;
 - g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
 - h) gli elementi essenziali del contratto.
3. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori al numero stabilito nell'Avviso di indagine di mercato, l'Ente si riserva di procedere ad ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare, purché in possesso dei necessari requisiti di partecipazione.
4. Nel caso risultassero idonei a partecipare alla procedura di gara un numero di operatori economici superiore a quello consentito dall'amministrazione e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, ulteriori criteri di selezione, l'Ente procede al sorteggio pubblico.
5. L'elenco dei nominativi da invitare alle procedure negoziate sarà compilato a cura del Responsabile del procedimento, in modo da assicurare un'effettiva concorrenza e rotazione degli operatori economici in relazione alle caratteristiche dell'appalto. Le lettere di invito a presentare l'offerta sono trasmesse tramite PEC ovvero, qualora ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Codice dei contratti.

Art. 18

Elenco di operatori economici

1. In alternativa alle indagini di mercato di cui all'articolo precedente, ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 36, commi b) e c), del Codice dei contratti, può essere istituito presso l'Amministrazione un Elenco di operatori economici. L'Elenco potrà essere suddiviso per gruppi merceologici, categorie di prestazioni e classe d'importo.

1. In ragione delle disposizioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4/2016, come da ultime aggiornate, ciascuna pubblica amministrazione può, a sua discrezione, prevedere differenti modalità di conduzione delle indagini di mercato preventivamente distinte in fasce economiche.

2. Possono essere ammessi all'iscrizione, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica secondo i principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, i soggetti in possesso di specifici requisiti di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del Codice dei contratti nonché di carattere morale di cui all'art. 80 del medesimo Codice.
3. Nell'ambito dell'elenco, che dovrà essere aggiornato con cadenza prefissata o al verificarsi di determinati eventi, l'Amministrazione può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
4. L'elenco dei nominativi da invitare sarà compilato a cura del Responsabile Unico del Procedimento, in modo da assicurare un'effettiva concorrenza e rotazione in relazione alle caratteristiche dell'appalto. Le lettere di invito a presentare l'offerta sono trasmesse tramite PEC ovvero, qualora ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Codice dei contratti.
5. Quando non sia presente un numero sufficiente di soggetti in grado di garantire un'effettiva concorrenza, l'elenco delle imprese da invitare potrà essere integrato con soggetti anche non iscritti all'Elenco in oggetto, individuati sulla base di indagini di mercato. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, saranno invitate le imprese pluri-qualificate e/o le imprese qualificate nella categoria prevalente che dovranno integrare i requisiti mancanti nel rispetto della normativa vigente (R.T., subappalto o avvalimento).
6. Disposizioni di dettaglio circa le modalità di formazione, gestione ed aggiornamento dell'Elenco di cui in oggetto sono stabilite con apposito avviso che regola il funzionamento dell'Albo.

Art. 19

Lettere di invito

1. In prima istanza, le imprese saranno invitate dal RUP simultaneamente a presentare offerta mediante lettera d'invito, ove viene indicato il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa.
2. La lettera d'invito contiene i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione e relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e di idoneità economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti e motivando in caso di applicazione del criterio del prezzo più basso. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procede all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
3. Le disposizioni regolatrici delle lettere di invito sono definite dalla normativa nazionale ed europea.

4. Successivamente alla trasmissione delle lettere di invito, si procederà al controllo in ordine alla documentazione amministrativa e alla valutazione delle offerte nei termini e modalità specificate nelle lettere d'invito.
5. I dati relativi all'esito delle varie fasi di istanza saranno a disposizione dei concorrenti, compatibilmente alle esigenze di riservatezza connesse all'espletamento della gara stessa e alla disciplina sul diritto di accesso prevista dalla Legge n. 241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. L'Ente si riserva di utilizzare, per la trasmissione delle lettere di invito e delle successive comunicazioni, i mezzi indicati nel Codice dei contratti (posta elettronica ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera conforme a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato o strumento elettronico).

TITOLO III

Selezione e valutazione delle offerte

Art. 20

Svolgimento delle gare

1. Tutte le operazioni di gara sono svolte nel rispetto dei principi di imparzialità e massima trasparenza, come prescritto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed in osservanza degli indirizzi contenuti nelle Linee Guida Anac.
Di norma, le gare si svolgono presso la sede Municipale in Piazza XXV Aprile n. 28, anche avvalendosi di piattaforme elettroniche.
2. La pubblicità delle sedute di gara pubbliche è garantita da preventiva affissione sull'Albo pretorio comunale e all'ingresso del locale ove si svolge la gara non meno di 48 ore prima dell'inizio delle operazioni di gara. Nell'apposito avviso si specifica:
 - a) giorno,
 - b) ora,
 - c) luogo
 - d) apertura al pubblico, avranno inizio le operazioni di gara relative;
 - e) sottoscrizione, con data e luogo, del Responsabile Unico del Procedimento.
3. Idonea comunicazione delle sedute di gara aperte al pubblico verrà data agli operatori economici partecipanti alla gara mediante PEC ovvero pubblicazione sul sito internet del Comune ovvero all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*".

Art. 21

Operazioni di gara in ragione del criterio del minor prezzo

1. Quando si procede ad esperire procedure di affidamento in applicazione del criterio del prezzo più basso, tutti gli adempimenti relativi alle gare sono assicurati dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Le operazioni relative all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche sono verbalizzate dal Responsabile unico del procedimento, con l'assistenza di due testimoni che non abbiano preso parte alle operazioni preparatorie dell'affidamento del contratto e che non prenderanno parte alle operazioni relative alla sua esecuzione.
3. Mediante l'apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa il RUP verifica la correttezza formale e la regolarità della stessa, determinando così l'ammissione ovvero l'esclusione dei candidati offerenti dalla procedura di gara. L'apertura delle buste si svolge in seduta pubblica e vi possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. In caso di mancanza di qualsiasi elemento formale della domanda, si procede

all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. In successiva o nella stessa seduta pubblica, si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ove il RUP dà lettura dei ribassi espressi in lettere e calcola il punteggio di ciascun concorrente ai fini della predisposizione della graduatoria provvisoria. In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. Segue quindi l'eventuale verifica circa la congruenza delle offerte presentate, al fine di verificare le anomalie.
5. L'aggiudicazione è disposta con apposita determinazione del responsabile del servizio, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti indicati nell'art. 76 del Codice dei contratti.
6. Per quanto non disposto nel presente Capo si rinvia alla vigente normativa applicabile e in particolare a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", come da ultimo aggiornate.

Art. 22

Operazioni di gara in ragione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quanto alle procedure di affidamento in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile unico del procedimento oppure la Commissione di aggiudicazione nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti, provvede e verbalizza l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Nel caso in cui tale controllo venga svolto dal RUP, questo è assistito da due testimoni che non hanno partecipato alle operazioni preparatorie dell'affidamento del contratto e che non prendono parte alle operazioni relative alla sua esecuzione. In caso di mancanza di qualsiasi elemento formale della domanda, si procede all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Con l'apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa viene verificata la correttezza formale e la regolarità della stessa determinando quindi l'ammissione ovvero l'esclusione dei candidati offerenti dalla procedura di gara. L'apertura delle buste si svolge in seduta pubblica e vi possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
3. La Commissione di gara procede, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, al fine del formale controllo del corredo documentale prescritto. Questa valuta, in una o più sedute riservate (eventualmente lavorando da remoto mediante apposito canale telematico qualora un commissario ne facesse richiesta) le offerte tecniche e assegna i relativi punteggi secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara.
4. In successiva seduta pubblica, la Commissione rende noto il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica e apre le buste contenenti le offerte economiche, verificando le dichiarazioni ai fini dell'ammissione o esclusione dei concorrenti, e dando successiva lettura dei ribassi espressi in lettere. La stessa procede ad attribuire un punteggio alle offerte e calcola la somma dei punteggi di ciascun concorrente ai fini della predisposizione della graduatoria provvisoria. In caso di parità di punteggio si procede mediante sorteggio.
5. L'assegnazione del punteggio finale complessivo risulta pertanto dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara all'offerta economica e all'offerta tecnica. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la Commissione procederà all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del D.Lgs. citato appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.
7. Per quanto non disposto nel presente articolo, si rinvia alla vigente normativa applicabile e in particolare a quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 2/2016 e n. 3/2016.

PARTE IV

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E FINALI

Art. 23

Casi non previsti dal presente regolamento e Normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
 - b) Le Linee Guida per l'attuazione del Codice emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni nelle parti rimaste ancora in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 216 del Codice;
 - d) le restanti leggi nazionali e regionali aventi attinenza con la materia della contrattualistica pubblica;
 - e) lo statuto comunale;
 - f) il regolamento comunale di contabilità;
 - g) il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche;
 - h) il regolamento generale sulle entrate comunali;
 - i) Il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 24

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti.
2. In ogni caso e nell'ipotesi di norme regolamentari comunali contrastanti con il Codice dei contratti, quest'ultimo deve intendersi prevalente.

Art. 25

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In particolare:
 - a) qualora le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 di cui il presente regolamento costituisce strumento attuativo e le relative linee-guida dell'Anac siano modificate, integrate, abrogate o sostituite, le norme del regolamento stesso che risultino contrastanti con i nuovi riferimenti normativi e di regolazione sono disapplicate e tempestivamente modificate;
 - b) qualora le regole di e-procurement del MePA gestito da Consip S.p.a. o le regole e i manuali operativi della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale siano modificati o integrati, le norme del presente regolamento che risultino contrastanti con il nuovo quadro di regolamentazione operativa degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematica sono disapplicate e tempestivamente modificate.

Art. 26

Disposizioni transitorie e finali

1. In via transitoria sino alla piena operatività della Banca Dati nazionale degli operatori economici l'Amministrazione acquisisce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale con le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016, tenendo conto della differenziazione tra le procedure interamente gestite telematicamente e quelle gestite con modalità tradizionali.

2. In via transitoria sino alla piena operatività della piattaforma inter-operativa dell'Anac e all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 73, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per la pubblicità dei bandi di gara si applica quanto previsto dallo stesso art. 73 e dal D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016*".
3. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.

Art. 27

Tutela dei dati personali

1. L'Amministrazione Comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento europeo Privacy n. 679/2016 e della vigente legislazione nazionale in materia di tutela dei dati personali.

Art. 28

Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo regolamento.
2. il regolamento in oggetto è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali*".
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge n. 15/2005, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.